



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE**

**“ ROSINA SALVO “- TRAPANI**

Sede: Via Marinella, 1 – 91100 TRAPANI – Tel 0923 22386 – Fax:0923 23505 -

E-mail (PEC):tpis031005@pec.istruzione.it – E-mail (PEO):tpis031005@istruzione.it

Codice meccanografico: TPIS031005 – C.F. 93072110815 - sito internet [www.rosinasalvo.edu.it](http://www.rosinasalvo.edu.it)

Circ. n. 248

Trapani, 02/05/2022

Agli alunni

Ai docenti

Al personale ATA

Al DSGA

Al Sito WEB

Oggetto: Regole anti Covid-19 in vigore dal 1° maggio 2022.

Il governo, nelle scorse settimane, ha approvato il decreto-legge Riaperture del 24 marzo 2022 a tema Covid con una sorta di roadmap per tornare in modo graduale a una situazione di normalità. Dal 1° maggio cadono la maggior parte delle restrizioni ma per la scuola non cambia in realtà molto. Vediamo nel dettaglio le regole anti-covid da mantenere fino alla fine dell'anno scolastico.

### **Mascherine a scuola**

Resta l'**obbligo** di utilizzo di **mascherine di tipo chirurgico** (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine. Il dispositivo va indossato anche sui mezzi di trasporto e sui **mezzi di trasporto scolastici** (di tipo Ffp2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina **non va indossata** invece **durante le attività sportive**.

### **Distanziamento**

**È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza** interpersonale di **almeno un metro**, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Resta inteso che, durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi, laddove le condizioni di contesto lo consentano, alle prescrizioni di sicurezza pianificate per garantire il **distanziamento**.

### **Viaggi di istruzione e le gite scolastiche**

Torna la possibilità per le scuole di svolgere **uscite didattiche** e **viaggi d'istruzione**, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

**Non si entra a scuola con una temperatura corporea superiore a 37,5°**

Resta fino al termine dell'anno scolastico il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e **temperatura corporea superiore a 37,5°**.

### **Intervallo**

Si conferma la necessità di assicurare, laddove le condizioni di contesto lo consentano, il rispetto delle prescrizioni di distanziamento durante la consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione, nonché le pratiche di igienizzazione personale

### **Cura degli ambienti**

Invariata la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e di sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. È necessario seguire a garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell'ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti e identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilati. Dovrà pure proseguire la pratica dell'igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati dalle istituzioni scolastiche.

### **Educazione fisica e palestre**

Come già indicato, il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede una deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree per lo svolgimento delle attività sportive. Pertanto, le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi ordinariamente e senza l'uso della mascherina, sia al chiuso che all'aperto.

### **Disabilità e inclusione scolastica**

Rimane confermata la deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, rimane previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi. Deve ritenersi confermata anche la previsione dell'articolo 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, che prevede la possibilità che, in ragione della "necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, " sia consentito loro "... di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza".

### **Gestione dei casi di positività**

In presenza di **almeno quattro casi di positività** tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, **le attività proseguono in presenza** e per docenti ed educatori, è **previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2** per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

In **caso di comparsa di sintomi**, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

### **La didattica digitale integrata**

Gli alunni, in isolamento per infezione da Covid, **possono seguire l'attività scolastica** nella modalità della **didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell'alunno maggiorenne** accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. **La riammissione in classe** è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un **test antigenico** rapido o molecolare con esito **negativo**.

### **Riunioni organi collegiali**

Nessuna proroga nel decreto riaperture per quanto riguarda le riunioni a distanza degli organi collegiali. Il 31 marzo è cessato infatti lo stato di emergenza e le riunioni tornano a essere in presenza. Tuttavia, i collegi docenti possono organizzarsi con regolamenti che permetteranno di ricorrere, in alcune circostanze, allo svolgimento delle riunioni on line in virtù dell'autonomia scolastica.

## **Obbligo vaccinale per il personale scolastico**

### **Obbligo vaccinale riguarda anche la dose di richiamo**

L'obbligo vaccinale per il personale scolastico rimane fino al 15 giugno 2022. Ecco continua a riguardare il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo, nei termini del piano vaccinale individuale.

La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021.

Sanzione di 100 euro per gli inadempienti all'obbligo

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro).

### **Chi è escluso dall'obbligo vaccinale**

Secondo quanto segnala la nota ministeriale dedicata, **l'obbligo vaccinale è escluso** solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

### **Svolgimento della prestazione lavorativa**

Unicamente al personale docente ed educativo, l'art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24 del 24 marzo 2022, detta, inoltre, **una disciplina particolareggiata per quanto attiene allo svolgimento della prestazione lavorativa.**

Si prevede, infatti, al comma 2, che per il personale docente ed educativo *“la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati”*.

**Il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale**, accertato secondo la procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo, *“impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”*.

Il successivo comma 4, inoltre, stabilisce che *“i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica”*.

**Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono cessati gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo ma il** personale è stato adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all'obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, è stato sostituito da un docente con incarico a tempo determinato.

### **Le mansioni del personale scolastico non vaccinato**

Il personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.

Al personale in questione si applicano, **fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale**, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento.

**Il personale docente ed educativo che si trova in questa situazione svolge pertanto una prestazione lavorativa pari a 36 ore settimanali.**

### **Green pass base**

Dal 1° maggio i genitori e tutti gli esterni alle istituzioni scolastiche potranno accedere a scuola senza esibire il certificato verde, previsto fino al 30 aprile.

## **COVID, LE NUOVE REGOLE DAL 1° MAGGIO IN 10 DOMANDE E RISPOSTE**

**Green pass non più richiesto. E obbligo di mascherine al chiuso prorogato fino al 15 giugno solo per mezzi di trasporto, cinema, teatri, ospedali e scuole.** In tutti gli altri luoghi chiusi pubblici o aperti al pubblico resta solo la raccomandazione di indossare i dispositivi di protezione individuale. Sono queste le principali novità che entreranno in vigore a partire dal 1° maggio. Ma vediamo più nel dettaglio, attraverso 10 domande e risposte, come cambierà la vita di chi risiede in Italia

### **Il green pass dal 1° maggio non sarà più richiesto sia per il lavoro che per il tempo libero ?**

È così. Il certificato verde non cessa di esistere. Ma non sarà di fatto più richiesto in Italia. Dal primo maggio scatta l'**accesso libero** per accedere a tutti quei luoghi dove fino al 30 aprile il certificato verde è stato obbligatorio nella sua versione "base" o "rafforzata": bar e ristoranti al chiuso, aerei, treni, traghetti e pullman intra-regionali, palestre e piscine al chiuso, feste e cerimonie, convegni e congressi, discoteche e sale da gioco, cinema, teatri, concerti.

### **Ci sono eccezioni all'abolizione del green pass?**

L'unica eccezione sono le visite in ospedale e Rsa, dove sarà necessario esibire il super green pass (vaccinazione o guarigione) fino al 31 dicembre.

### **Per viaggiare all'estero servirà ancora il green pass?**

Sì. Le regole cambiano a seconda dei Paesi di destinazione ma il green pass nella sua forma "base" (vaccinazione, guarigione o tampone negativo) continuerà a essere necessario per l'ingresso nei Paesi dell'Ue. Non solo. Un'ordinanza del ministro della Salute ha prorogato **al 31 maggio** le misure **per chi arriva in Italia o rientra dall'estero**: continuerà a bastare anche un tampone oltre che il pass da vaccinazione o guarigione (green pass base).

### **Sui mezzi di trasporto servirà ancora la mascherina? E quale?**

Il governo ha deciso di prorogare fino al 15 giugno l'obbligo di indossare la mascherina Ffp2 su tutti i **mezzi di trasporto** locali e a lunga percorrenza - dai **bus** alle **metropolitane**, dai **treni regionali** a quelli ad **alta velocità** fino ai **traghetti** e agli **aerei**.

### **Quali saranno le regole sui luoghi di lavoro?**

Nei luoghi di lavoro, pubblici e privati - tranne ospedali e Rsa - non è stato prorogato l'obbligo di utilizzo delle mascherine, dispositivi che sono solo raccomandati. Tuttavia i datori di lavoro, nel settore privato, se ritenuto opportuno, potranno decidere di mantenere i protocolli vigenti che prevedono l'obbligatorietà di questi dispositivi di protezione. L'uso delle mascherine FFP2 negli uffici pubblici è raccomandato, in particolare, per il personale a contatto con il pubblico sprovvisto di idonee barriere protettive, per chi è in fila a mensa o in altri spazi comuni, per chi condivide la

stanza con personale “fragile”, negli ascensori e nei casi in cui gli spazi non possano escludere affollamenti.

**A scuola resterà l’obbligo di mascherina?**

Sì. L’obbligo fino alla fine dell’anno scolastico era già previsto dall’ultimo decreto anti-Covid di marzo. E il governo ha deciso di non fare passi indietro nonostante il pressing per toglierle sia continuato negli ultimi giorni. Nelle **aule scolastiche** basta la chirurgica.

**Se vado a fare shopping o andare al supermercato devo portare con me la mascherina?**

Non più. In negozi, centri commerciali, supermercati, bar e ristoranti al chiuso la mascherina dal 1 maggio non sarà più obbligatoria. Così come in uffici pubblici, banche, poste, musei, discoteche, nonché dal barbiere, dal parrucchiere, dall'estetista. Ma trattandosi di luoghi al chiuso «pubblici» o «aperti al pubblico» l’utilizzo è raccomandato.

**Si potrà fare a meno della mascherina in cinema e teatri?**

No. Le mascherine Ffp2 andranno indossate fino a fine maggio nei **cinema**, nei **teatri** e per tutti gli spettacoli al chiuso come i **concerti**, nonché nei **palazzetti dello sport**. Così come in **ospedali** e **Rsa**.

**Si potrà togliere la mascherina allo stadio?**

Dopo un lungo braccio di ferro è stato deciso che la mascherina non sarà più obbligatoria allo stadio.

IL DIRIGENTESCOLOASTICO

(Prof.ssa Messina Giuseppina)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma2, del D.Lgs. n.39/93